



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con la dotazione di 40 milioni di euro destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento del costo dei carburanti sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo 2021, per l'alimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 che ha incrementato lo stanziamento del fondo in argomento di ulteriori 100 milioni di euro, destinati al riconoscimento di un contributo per le stesse finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n.115 del 2022, per il terzo quadrimestre 2022;

VISTO l'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 con cui il fondo istituito con l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, è incrementato di 320 milioni di euro per il 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021 per l'incremento di costo al netto del valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;

CONSIDERATO che i 320 milioni in argomento sono ripartiti tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che con lo stesso decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico interessato, del contributo di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi;

VISTO l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che stabilisce che i contributi erogati a valere sul fondo di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

CONSIDERATO che i dati inerenti ai costi sostenuti, nell'esercizio 2021, dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono disponibili nella banca dati



dell’Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile (di seguito definito Osservatorio);

VISTI i dati dell’Osservatorio relativi ai costi dei carburanti e dell’energia elettrica utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale nell’esercizio 2021;

TENUTO CONTO che i dati in argomento sono quantificati su base annuale;

CONSIDERATO pertanto che al fine di quantificare i costi sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale nel secondo quadrimestre 2021 è opportuno procedere per dodicesimi;

TENUTO CONTO del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che, all’articolo 24-ter comma 2, al fine di incentivare la sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il riconoscimento dell’accisa applicata al gasolio commerciale esclusivamente per i veicoli di categoria superiore ad euro 4;

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 che, in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ridetermina l’aliquota ordinaria sul gasolio usato come carburante in 367,40 euro per 1.000 litri;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 3, del predetto decreto-legge n.21 del 2022 convertito dalla legge n. 51 del 2022 che, in dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa ordinaria sul gasolio impiegato come carburante, e per il medesimo periodo di applicazione della stessa, disapplica l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.504 del 1995;

CONSIDERATO, altresì, che prevalentemente i carburanti utilizzati dai mezzi impiegati per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale sono il gasolio ed il metano e che gli altri carburanti hanno un’incidenza poco significativa sul costo complessivo;

RITENUTO pertanto opportuno assimilare il costo dei carburanti diversi dal gasolio al costo del metano;

VISTI gli incrementi medi registrati nel secondo quadrimestre 2022 del costo del metano (fonte Associazione Nazionale Imprese Distributrici Metano Autotrazione), del gasolio (fonte MISE) e dell’energia elettrica (fonte ARERA);

VISTI i dati elaborati dall’Osservatorio, trasmessi con la nota n. 317, del 31 ottobre 2022;

CONSIDERATO che a seguito di istruttoria per la ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, si è stimato, per il secondo quadrimestre 2022, un maggior costo complessivo per i carburanti pari a circa 120 milioni di euro;

RITENUTO pertanto opportuno destinare, dello stanziamento di 320 milioni di euro, una quota di 80 milioni di euro al contributo per l’incremento del costo del carburante nel secondo quadrimestre 2022 e una quota di 240 milioni di euro al contributo per l’incremento dell’energia nello stesso periodo;

CONSIDERATO che il contributo massimo riconoscibile a ciascuna azienda è pari al predetto incremento medio per ciascun carburante e per l’energia elettrica calcolato sul costo sostenuto per il medesimo carburante e la medesima energia nel secondo quadrimestre 2021, al netto



dell'imposta sul valore aggiunto e tenuto conto degli effetti conseguenti alla variazione delle aliquote di accisa applicate nel secondo quadrimestre 2022 rispetto alle aliquote vigenti negli analoghi periodi del 2021;

RITENUTO opportuno consentire alle Regioni ed alle Province autonome di utilizzare le risorse loro assegnate in modo da ovviare ad eventuali criticità conseguenti alle ipotesi in cui aziende di trasporto abbiano esercitato servizi di trasporto pubblico locale e regionale solo, o solo parzialmente, nel 2021 o nel 2022;

RITENUTO, altresì, necessario prevedere una rendicontazione dei contributi effettivamente erogati alle aziende di trasporto pubblico locale e regionale;

RITENUTO di assegnare agli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 novembre 2022, n. 179, una anticipazione pari all'ottanta per cento delle risorse assegnate per il riconoscimento del contributo per l'incremento del costo del carburante e pari a euro 160.000.000,00 delle risorse assegnate per il riconoscimento del contributo per l'incremento del costo dell'energia elettrica rinviando la ripartizione delle risorse residue all'esercizio 2023 a seguito delle rendicontazioni effettuate dagli stessi enti;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la “*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*

”;

VISTA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 2 marzo 2023;

DECRETA

Art. 1

(Procedura di ripartizione e di assegnazione)

1. In applicazione dell'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176 sono adottate le procedure per la ripartizione ed il riconoscimento delle risorse stanziate dal comma 2 del medesimo articolo 3-bis, pari a 320 milioni di euro, destinate al riconoscimento dei contributi per l'incremento dei costi del carburante e dell'energia elettrica sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate per 80 milioni di euro a contributi per far fronte all'incremento del costo del carburante nel secondo quadrimestre 2022 e per 240 milioni di euro a contributi per far fronte all'incremento del costo dell'energia elettrica nello stesso periodo.

Art. 2

(Criteri di riparto tra gli enti territoriali competenti delle risorse stanziate per i maggiori costi del carburante e dell'energia elettrica)

1. Ai fini del riparto tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale delle risorse di cui all'articolo 1, i maggiori costi del carburante e dell'energia elettrica per l'alimentazione dei mezzi di trasporto, destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale,



marittimo e ferroviario, sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale e regionale nel secondo quadrimestre 2022, sono pari, come da allegato n. 1, all'incremento medio dei costi di ciascun carburante e dell'energia elettrica registrati nel secondo quadrimestre 2022, quale risultante dalle fonti ufficiali citate in premessa, applicati ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, disponibili nella banca dati dell'Osservatorio.

2. L'incremento medio di cui al comma precedente è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e, limitatamente ai costi del carburante, tenuto conto degli effetti conseguenti alla variazione delle aliquote di accisa applicate nel secondo quadrimestre 2022 rispetto alle aliquote vigenti negli analoghi periodi del 2021.

Art. 3

(Ripartizione della quota di risorse stanziate per il maggior costo del carburante)

1. La quota di risorse di cui al comma 2 dell'articolo 1, pari a 80 milioni di euro, per effetto della procedura di calcolo di cui al precedente articolo 2, è ripartita, a titolo di anticipazione, nella quota dell'ottanta per cento tra gli enti territoriali competenti e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, che residuano in capo alla competenza statale, come riportato nella tabella 1:

Tabella 1	Totale maggior costo complessivo carburanti quadrimestre [€]	riparto 80% risorse assegnate II quadrimestre 2022
ABRUZZO	2.874.661,14	1.552.411,66
BASILICATA	1.690.076,29	912.696,84
CALABRIA	3.452.081,97	1.864.237,92
CAMPANIA	7.208.513,77	3.892.834,76
E. ROMAGNA	8.708.578,13	4.702.918,90
F. V. GIULIA	3.084.913,85	1.665.955,05
LAZIO	15.767.427,21	8.514.929,81
LIGURIA	3.256.284,19	1.758.500,67
LOMBARDIA	13.613.061,85	7.351.501,59
MARCHE	2.859.309,98	1.544.121,53
MOLISE*	939.540,44	507.382,77
PIEMONTE	6.724.982,50	3.631.711,96
P. A. BOLZANO*	2.780.682,99	1.501.660,37
P. A. TRENTO	1.625.287,32	877.708,66
PUGLIA	6.742.876,97	3.641.375,56
SARDEGNA	5.901.640,84	3.187.080,36
SICILIA	13.718.633,63	7.408.513,82
TOSCANA	7.812.972,33	4.219.262,29
UMBRIA	1.444.869,38	780.277,04
VALLE D'AOSTA	587.806,67	317.434,95
VENETO	6.624.919,17	3.577.674,46
	117.419.120,61	63.410.190,95
G.CIRCUMET.	155.703,31	84.084,91
DOMOD. C.S.	0,00	0,00
G.N.LAGHI	936.469,08	505.724,14
	1.092.172,39	589.809,05
TOTALE	118.511.293,01	64.000.000,00



2. Il residuo 20 per cento delle risorse stanziate è ripartito tra gli Enti territoriali competenti a seguito della rendicontazione di cui al successivo articolo 7.

Art. 4

(Modalità per il riconoscimento del contributo alle aziende per i maggiori costi del carburante)

- 1) Gli enti territoriali competenti ripartiscono ed assegnano, per il tramite, ove necessario, degli enti concedenti ovvero affidanti i servizi interessati, alle aziende di trasporto pubblico locale e regionale titolari di contratti di servizio le risorse assegnate di cui all'articolo 3 adottando per la quantificazione dei contributi da riconoscere a ciascuna azienda i criteri di seguito riportati:
- a) il costo di ciascun carburante relativo al secondo quadrimestre del 2021, risultante per singolo contratto di servizio presente nella banca dati dell'Osservatorio, è ricalcolato tenendo conto dei consumi di ciascun carburante, in termini di litri per il gasolio e chilogrammi per il metano ed altri carburanti, nonché del costo unitario effettivamente sostenuto per il secondo quadrimestre del 2022, che ciascuna azienda interessata è tenuta ad attestare, entro il 31 luglio 2023, agli enti concedenti o affidanti i servizi di trasporto pubblico ed all'ente territoriale competente;
 - b) ai fini di una semplificazione delle procedure, tutti i carburanti differenti dal gasolio sono assimilati al metano per la determinazione dell'incremento di costo;
 - c) il consumo di cui alla lettera a), con riferimento ai consumi di gasolio per autotrazione, è calcolato ed attestato in modo distinto per i consumi dei mezzi impiegati nei servizi di classe Euro 5 e Euro 6 (per i quali risulta disapplicata l'aliquota agevolata di accisa prevista al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 a fronte della rideterminazione dell'accisa ordinaria sui carburanti ex articolo 1 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, come convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive proroghe) e per i consumi dei mezzi impiegati nei servizi di classe inferiore a Euro 5, che non beneficiano dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante;
 - d) il costo incrementale unitario di ciascun carburante calcolato con i criteri di cui alle lettere precedenti è confrontato con l'incremento medio registrato a livello nazionale nel quadrimestre di riferimento del 2022 (come comunicato dall'Osservatorio), prendendo quest'ultimo a riferimento qualora inferiore al primo. I valori sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto e inclusivo degli effetti della variazione delle aliquote di accisa applicate nel secondo quadrimestre 2022 rispetto alle aliquote vigenti nel medesimo quadrimestre del 2021;
 - e) il contributo riconosciuto alle aziende titolari del contratto di cui alla precedente lettera a), ivi incluse le aziende subaffidatarie per il tramite di queste, è pari al costo incrementale di cui alla lettera d) per le quantità e per ciascuna tipologia di carburante consumato nel secondo quadrimestre del 2022;
 - f) il contributo di cui alla lettera e), qualificato come contributo in conto esercizio, è riconosciuto a compensazione ed entro i limiti dei maggiori costi per l'acquisto di carburante sostenuti dalla azienda titolare del contratto di cui alla precedente lettera a), nel secondo quadrimestre del 2022 per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico a norma del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e non deve produrre sovraccompensazione;
 - g) il dato aziendale dell'Osservatorio, utilizzato per determinare il contributo complessivo per Regione o Provincia autonoma, può essere adoperato, insieme con i dati relativi ai consumi di carburanti attestati dalle aziende interessate per il secondo quadrimestre 2022, con le modalità previste alle lettere a), b) e c) e nei limiti delle risorse



assegnate con l'articolo 3, per il riconoscimento del contributo ad aziende che non hanno esercito il servizio nel 2021 ma lo hanno esercito solo per parte o per tutto il secondo quadrimestre 2022;

- h) Gli enti territoriali competenti possono erogare anticipazioni fino al 90% delle risorse ad essi assegnate di cui all'articolo 3, salvo conguagliare con le modalità previste dal presente articolo;
- i) Le anticipazioni di cui alla lettera h) possono essere riconosciute alle singole aziende, a seguito di verifica sulla quantità dei servizi oggetto dei contratti di servizio in corso nel 2022, prendendo a riferimento i dati inerenti all'esercizio 2021 di cui alla lettera a); qualora non siano disponibili i dati inerenti all'esercizio 2021, l'ente territoriale competente può procedere al calcolo dell'anticipazione in analogia a quanto fatto con servizi della medesima tipologia e/o mediante altre informazioni ufficiali disponibili,

Art. 5

(Ripartizione della quota di risorse stanziate per il maggior costo dell'energia elettrica)

1. La quota di risorse di cui al comma 2 dell'articolo 1, pari a 240 milioni di euro, per effetto della procedura di calcolo di cui al precedente articolo 2, è ripartita, a titolo di anticipazione, nella quota di 160.000.000,00 di euro tra gli enti territoriali competenti e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, che residuano in capo alla competenza statale, come riportato nella tabella 2:

TABELLA 2	Totale maggior costo complessivo energia elettrica quadrimestre [€]	riporto risorse assegnate a titolo di anticipazione II quadrimestre 2022
ABRUZZO	2.685.930,25	2.573.208,84
BASILICATA	227.581,67	218.030,66
CALABRIA	1.041.837,99	998.114,80
CAMPANIA	15.286.203,59	14.644.681,95
E. ROMAGNA	8.691.755,22	8.326.985,18
F. V. GIULIA	1.483.490,26	1.421.232,08
LAZIO	38.263.864,21	36.658.030,77
LIGURIA	5.784.937,64	5.542.159,07
LOMBARDIA	47.742.678,69	45.739.044,41
MARCHE	1.485.633,56	1.423.285,44
MOLISE*	82.377,91	78.920,72
PIEMONTE	14.436.681,77	13.830.812,32
P. A. BOLZANO*	1.538.879,22	1.474.296,52
P. A. TRENTO	675.128,82	646.795,45
PUGLIA	4.131.941,51	3.958.534,83
SARDEGNA	622.441,94	596.319,69
SICILIA	3.246.776,65	3.110.518,00
TOSCANA	9.980.931,80	9.562.058,42
UMBRIA	2.298.614,45	2.202.147,66
VALLE D'AOSTA	119.632,11	114.611,47
VENETO	6.583.763,60	6.307.460,41
	166.411.082,87	159.427.248,70
G.CIRCUMET.	397.058,07	380.394,59
DOMOD. C.S.	200.783,04	192.356,71
G.N.LAGHI	0,00	0,00
	597.841,11	572.751,30
TOTALE	167.008.923,98	160.000.000,00



2. Il residuo delle risorse di cui al comma 1, pari a euro 80.000.000,00 è ripartito tra gli Enti territoriali competenti a seguito della rendicontazione di cui al successivo articolo 7.

Art. 6

(Modalità per il riconoscimento del contributo alle aziende per i maggiori costi dell'energia elettrica)

1. Gli enti territoriali competenti ripartiscono ed assegnano, per il tramite, ove necessario, degli enti concedenti ovvero affidanti i servizi interessati, alle aziende di trasporto pubblico locale e regionale titolari di contratti di servizio le risorse assegnate di cui all'articolo 5 adottando per la quantificazione dei contributi da riconoscere a ciascuna azienda i criteri di seguito riportati:

- a) il costo dell'energia elettrica relativo al secondo quadrimestre del 2021, risultante per singolo contratto di servizio presente nella banca dati dell'Osservatorio, è ricalcolato tenendo conto dei consumi dell'energia elettrica, in termini di kWh, nonché del costo unitario effettivamente sostenuto per il secondo quadrimestre del 2022, che ciascuna azienda interessata è tenuta ad attestare, entro il 31 luglio 2023, agli enti concedenti o affidanti i servizi di trasporto pubblico ed all'ente territoriale competente;
- b) il costo incrementale unitario dell'energia elettrica calcolato con il criterio di cui alla lettera precedente è confrontato con l'incremento medio registrato a livello nazionale nel quadrimestre di riferimento del 2022 (come comunicato dall'Osservatorio), prendendo quest'ultimo a riferimento qualora inferiore al primo. I valori sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) il contributo riconosciuto alle aziende titolari del contratto di cui alla precedente lettera a), ivi incluse le aziende subaffidatarie per il tramite di queste, è pari al costo incrementale di cui alla lettera b) per le quantità di energia elettrica consumata nel secondo quadrimestre del 2022;
- d) il contributo di cui alla lettera c), qualificato come contributo in conto esercizio, è riconosciuto a compensazione ed entro i limiti dei maggiori costi per l'acquisto di energia elettrica sostenuti dall'azienda titolare del contratto di cui alla precedente lettera a), nei periodi considerati del 2022 per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico a norma del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e non deve produrre sovraccompensazione;
- e) il dato aziendale dell'Osservatorio, utilizzato per determinare il contributo complessivo per Regione o Provincia autonoma, può essere adoperato, insieme con i dati relativi ai consumi di energia elettrica attestati dalle aziende interessate per il secondo quadrimestre 2022, con le modalità previste alla lettera a) e nei limiti delle risorse assegnate con l'articolo 5, per il riconoscimento del contributo ad aziende che non hanno esercito il servizio nel 2021 ma lo hanno esercito solo per parte o per tutto il secondo quadrimestre 2022;
- f) Gli enti territoriali competenti possono erogare anticipazioni fino al 90% delle risorse ad essi assegnate di cui all'articolo 5, salvo conguagliare con le modalità previste dal presente articolo;
- g) Le anticipazioni di cui alla lettera f) possono essere riconosciute alle singole aziende, a seguito di verifica sulla quantità dei servizi oggetto dei contratti di servizio in corso nel 2022, prendendo a riferimento i dati inerenti all'esercizio 2021 di cui alla lettera a); qualora non siano disponibili i dati inerenti all'esercizio 2021, l'ente territoriale competente può procedere al calcolo dell'anticipazione in analogia a quanto fatto con servizi della medesima tipologia e/o mediante altre informazioni ufficiali disponibili.



Art. 7
(Rendicontazione)

1. Ai fini dell'uniformità e della semplificazione delle procedure, l'Osservatorio fornirà entro il 31 maggio 2023, agli enti territoriali in argomento, gli strumenti da adottare per la rendicontazione.
2. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2, entro il 15 settembre 2023, a seguito della rendicontazione finale da parte di tutte le aziende che ricadono nelle condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze il consuntivo dei maggiori oneri registrati per ciascun contratto di servizio e le anticipazioni già erogate.
3. In base ai dati di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro il 31 ottobre 2023 si procede alla ripartizione delle risorse residue di cui all'articolo 3, comma 3, ed all'articolo 5, comma 3, tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in campo alla competenza statale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

